CCCLII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 3 GIUGNO 1904

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **PALBERTI.**

INDICE.

Congrue parrocchiali (*Seguito e fine della discussione del disegno di legge*) *Pag.* . 13303
CAVAGNARI 13313
CHIMIRRI 13304
13306-09-11
DE CESARE 13313
FILI-ASTOLFONE 13308
GUERCI 13312
MAURIGI (*relatore*). 13311
13312-13-14
REBAUDENGO 13310
RONCHETTI (*ministro*) 13304
13307-10-12-13-14-18
Irrigazione dell'Agro Veronese (*Approvazione del disegno di legge*). 13303
Osservazioni e proposte:
Lavori parlamentari:
MASSIMINI 13314-18
PRESIDENTE. 13314-18
RONCHETTI (*ministro*). 13314-18
Relazione (*Presentazione*):
Elenco di petizioni MENAFOGLIO). 13308

La seduta comincia alle ore 10.

CIRMENI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un supplemento di concorso dello Stato al Consorzio per l'irrigazione dell'Agro Veronese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un supplemento di concorso dello Stato al Consorzio per l'irrigazione dell'Agro Veronese. Si dia lettura del disegno di legge.

CIRMENI, *segretario, legge*: (*Vedi Stampato* . 511-*A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

(*Pausa*).

Non essendovi oratori iscritti, nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Consorzio dell'Agro Veronese, per le opere di irrigazione eseguite, un sussidio supplementare per un trentennio, a cominciare dal 1° luglio 1904. Tale sussidio, sarà di annue lire 26,501.99 per il primo decennio; lire 17,668 per il secondo e lire 8,833.99 per il terzo.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente graverà sul capitolo 143 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1904-905 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

In altra seduta si procederà alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a 1000 e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000 e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi.

Come la Camera ricorda, la discussione generale è stata chiusa.

Veniamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La congrua ai parroci del Regno sarà portata, con effetto dal 1° luglio 1904, alla somma di lire mille, dedotti gli oneri e pesi patrimoniali, ferme restando le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, e dal relativo regolamento approvato col R. decreto 25 agosto 1899, n. 350.

A questo articolo l'onorevole Chimirri ed altri propongono il seguente emendamento:

Art. 1.

La congrua ai parroci del Regno sarà portata, con effetto dal 1° luglio 1904, alla somma di lire 1000, con le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

Chimirri, De Cesare, Materi, Gaetani di Laurenzana, De Amicis, Santini, Mezzanotte, Visocchi, Cavagnari, E. Daneo, Rebaudengo.

CHIMIRRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI. Desidero sapere se l'onorevole ministro e la Commissione accettano il mio emendamento, il quale, come si vede, non fa che coordinare l'articolo primo con la legge del 1899.

Nell' articolo 1° si dice « dedotti gli oneri e pesi patrimoniali »; evidentemente queste parole sono qui fuori di posto, perchè, come tutti sanno, le liquidazioni fatte in base alla legge 1899 sono definitive e non ammettono aggiunte o deduzioni oltre quelle eseguite nel portare le congrue a 900 lire.

Ora si tratta di elevare le congrue da 900 lire a 1000, e questo si fa, secondo la legge del 1899, aggiungendo 100 lire alle 900 già liquidate definitivamente; quindi non è il caso di rimetter nulla in discussione, e l'inciso « dedotti gli oneri e i pesi patrimoniali » o è un contro senso od una superfetazione.

Il richiamo al regolamento è del pari inutile, perchè se il regolamento è consono alla legge, in tal caso, dicendo « ferme restando le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899 » è detto tutto. Ma quel richiamo se per un verso è superfluo, può d'altro canto riuscire pericoloso, perchè nel regolamento vi sono disposizioni, come quella contenuta nell'articolo 15, che contrasta con la legge; si muti la legge, se si vuole, ma non s'induca la Camera a sanzionare indirettamente disposizioni regolamentari contrarie alla lettera e allo spirito della legge.

Esposte le ragioni, che mi indussero a proporre l'emendamento, udirò volentieri ciò che ne pensano l'onorevole ministro e la Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Prego vivamente l'onorevole Chimirri di non insistere nel suo emendamento, col quale propone la soppressione dell'accenno che si fa, sulla fine dell'articolo 1° della legge, al regolamento approvato col regio decreto 26 agosto 1899, n. 350.

Io comprendo perfettamente le ragioni che lo hanno guidato a proporre alla Camera questa soppressione. Nondimeno non dispero c vorrà desisterne.

L'onorevole Chimirri veramente non avreb voluto neppure l'invocazione della legge del 18 colla frase usata nell'articolo 1° « ferme restan le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899 Con questo richiamo, secondo lui, si rimett rebbero in discussione tutte le liquidazioni del congrue state fatte in base alla legge del 18 e che si devono ritenere definitive.

Ora qui io dichiaro senz'altro che col r chiamo nell'articolo 1 della legge del 1899 n testo da me formulato, non intendo affatto rimettere in discussione la liquidazione del congrue fatta nell'occasione di quella legge. Es rimangono assolutamente *definitive*; e per es la legge attuale non avrà altra efficacia se n quella di aggiungere lire 100 alle lire 900 g liquidate.

Ma vi sono parrocchie che hanno anco una liquidazione pensile, ve ne sono circa 3,0 che hanno un reddito superiore alle lire 9 ed inferiore a lire 1000. Per queste è eviden che bisogna provvedere ad una liquidazione d finitiva, ed è quindi ben naturale che per qu ste si ricordi che la liquidazione sarà fatta sul base e coi criteri della legge del 1899 e d relativo regolamento.

Se così non si fosse detto, si sarebbe p tuto correre il rischio di vedere sollevate nuo questioni sul modo di liquidazione delle co grue, pur di quelle che si farebbero ora; vedere applicati due pesi e due misure, creand disuguaglianze di liquidazioni che si convert rebbero in evidenti e flagranti ingiustizie.

E sia, dice l'onorevole Chimirri, ma perch oltre che invocare la legge, invocare anche regolamento? *Hic latet anguis in herba*, e v l'invocate, contro ogni precedente legislativ perchè il regolamento è in contraddizione c la legge, e stabilisce che non si detragga dalla liquidazione delle congrue quelle spese culto che invece la legge vuole detratte.

Ora a questa osservazione rispondo innan tutto che non è esatto che in una legge n si possa fare riferimento ad altra legge e al r golamento per la sua attuazione: così si è fatt per esempio, nella legge 16 giugno 1892 s conciliatori, nella legge sulle pensioni 21 fe braio 1895, nella legge comunale e provincia 4 maggio 1898, nella legge 15 giugno 1893 s probi-viri, nella legge 21 dicembre 1902 su ufficiali giudiziari.

Il regolamento per l'attuazione di una leg trae infatti il suo valore dalla legge stessa cl lo autorizza.

Come stigmatizzare poi ora il regolament della legge del 1899 sulle congrue, quando ebl

sin qui pieno e incontrastato vigore? Dopo cinque anni di vita e di pratica applicazione?

Ma poi in realtà non è esatto che il regolamento in questione sia in contraddizione colla legge e che esso dichiari non deducibili le spese di culto dalla liquidazione delle congrue, mentre la legge dice che lo sono.

Che cosa dice la legge del 1899 relativamente alle detrazioni che devono farsi nelle liquidazioni delle congrue? Leggiamo l'articolo 2° « ... l'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie. » Ora, ov'è che qui si parla di detrazioni nelle liquidazioni, delle spese di culto?

E che cosa dice l'articolo 15 del regolamento per l'applicazione di quella legge? Eccolo testualmente: « le spese per l'esercizio del culto per il servizio della Chiesa non sono deducibili, ma al parroco è dovuto l'aumento nei casi e nei limiti indicati dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899 n. 191. Non sono parimenti deducibili i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, quali sarebbero la celebrazione delle messe *pro populo*, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione, l'insegnamento della dottrina cristiana, e simili, nè le spese della sacra visita o dei pranzi in occasioni di festività o dirette a procacciare un agio personale al parroco, ed in genere tutte le spese riferibili al servizio domestico ».

Ora come mai si può trovare questo articolo del regolamento in contraddizione con la legge? Non è evidente che non vi si fa che rispecchiare il concetto già contenuto nell'articolo 2 della legge ove assolutamente le spese di culto non sono comprese fra gli oneri deducibili nella liquidazione delle congrue? Tutte le spese specificatamente indicate nel citato articolo 15 del regolamento come non deducibili sono soltanto esemplificazioni delle spese di culto non deducibili.

Senonchè, si dice, l'articolo 2 della legge comprende fra gli oneri deducibili dalle liquidazioni delle congrue, anche le spese di culto, per ciò che esse devono ritenersi comprese nei *pesi patrimoniali* e negli *oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie*, espressamente designati come deducibili.

Ma così operando, si viola assolutamente il senso grammaticale della parola della legge. I pesi patrimoniali! Ma questi sono pesi che gravano appunto sul patrimonio, e perciò estranei affatto al culto. Gli oneri costituiti sulle rendite patrimoniali! Ma anche questi non sono e non possono essere che oneri di carattere materiale, vincoli inerenti ai beni parrocchiali! Senonchè io non comprendo come si possa dubitare del pensiero del legislatore quando egli stesso non solo colle parole ora segnalate, ma con espresse disposizioni ha contemplato a parte le spese di culto ed ha detto chiaramente entro quali limiti dovevano essere prese in considerazione nella liquidazione delle congrue parrocchiali.

Di fatti il 3° comma dell'articolo 2° della legge del 1899 suona così: « Sempre che non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della Chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, *sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua* ».

Da questa disposizione derivano due ovvie e inconfutabili considerazioni.

La prima è questa: se il legislatore ha in una speciale disposizione contemplato espressamente, nella liquidazione delle congrue, in quale misura si debbano valutare le spese di culto ed ha già stabilito che debbano valutarsi nella misura del 15 per cento sull'intero ammontare delle congrue; come si può sostenere che proprio nello stesso articolo, nel comma precedente abbia voluto stabilire che, nella liquidazione delle congrue, le spese di culto debbano detrarsi per l'intero loro ammontare?

La seconda è anche più importante, perchè rivela la mente del legislatore, il suo vero proposito di escludere le spese di culto dagli oneri che dovevano detrarsi da quelle liquidazioni. E la considerazione è questa, che col citato 3° comma dell'articolo 2° della legge non solo per spese di culto non doveva darsi che il 15 per cento, ma non doveva darsi in via normale e sempre, sibbene solo in via eccezionale « *semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto* »!

Dopo ciò io confido che l'onorevole Chimirri non vorrà insistere nel suo emendamento, non potendo ritenersi che le spese di culto debbano detrarsi dalla liquidazione delle congrue parrocchiali.

Qual'è infatti la ragione della sua importanza? La ragione è che all'articolo 2 del nuovo progetto di legge, risolvendo legislativamente una questione che diede luogo a differenti giudicati, ho stabilito in modo chiaro ed aperto che le spese di culto non sono deducibili neppure per le liquidazioni delle congrue anteriori alla legge del 1899 e che nell'occasione di esse *potrà* solo concedersi quel 15 per cento del quale parla appunto l'articolo 2° della legge del 1899.

Ebbene, onorevole Chimirri, per dare a voi e alla Camera una prova della mia serenità nel giudicare di codesta questione e del mio desiderio di conciliare le nostre opposte opinioni: dichiaro di aderire a che quel *potrà*, si

muti in un *sarà*. Per tal modo tutti i parroci ai quali furono liquidate le congrue antecedentemente alla legge del 1899 avranno un compenso del 15 per cento sull'ammontare delle congrue ove concorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa, ed ove ben inteso non siasi contro di essi verificata la prescrizione di legge.

Maggior buon volere di questo per dirimere la questione sollevata io non potrei dimostrare. Raccolgo il ramo d'olivo che lo stesso onorevole Chimirri mi offriva nell'esordire della discussione di questo progetto di legge: concedo ai parroci che non avrebbero alcun diritto, quello stesso compenso del 15 per cento, a titolo di invariabile indennità per le spese di culto, che fu trovato equo quando si votò la legge del 1899.

In ogni evento mantengo nell'articolo 1° la citazione della legge e del Regolamento del 1899, onde riaffermare indiscutibilmente il principio che nelle liquidazioni delle congrue parrocchiali, non debbano le spese di culto detrarsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

MAURIGI, *relatore*. Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro, a me resta ben poco da aggiungere in nome della Commissione. Desidero però che la Camera e l'onorevole Chimirri considerino bene la portata, che avrebbe l'emendamento, e le questioni giuridiche cui potrebbe dar luogo.

Questo famoso articolo 15 del regolamento è forse una superfetazione, ma, se ora si venisse in una maniera qualunque ad infirmarlo, avverrebbe questa conseguenza, che si discuterebbe se la messa *pro populo* sia un obbligo del parroco o una spesa di culto, se l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione e l'insegnamento della dottrina cristiana, come gli altri atti essenziali del ministero parrocchiale, non siano rimunerati con la congrua: nè questo sarebbe tutto perchè verrebbe a ricadere sullo Stato anche un onere essenzialmente *eventuale* e di carattere rigorosamente religioso, che è quello riferentesi alla sacra visita. Poi lo Stato dovrebbe pagare anche i pranzi in occasione delle festività, pranzi che potrebbero diventare anche domenicali, arrivandosi così a formare al Ministero dei culti anche una nuova direzione generale delle cucine parrocchiali. (*Commenti. — Risa*). Poi ci sarebbe il personale di servizio del parroco e qui bisognerebbe vedere con quali criteri si potrebbe distinguere il maschile dal femminile ed in quali proporzioni; vedere altre spese di comodo personale come cavalli, vetture, ecc. ecc. (*Commenti*).

Io ripeto che questo articolo 15 poteva non farsi perchè il diritto canonico è tassativo nel dare quegli obblighi ai parroci. Ma quando noi venissimo comunque ad infirmarlo, apriremmo la via a che, con abbastanza ragione, i tribunali dicessero: il legislatore avere creduto in questo caso di dover derogare alle regole del diritto canonico e di addossare conseguentemente al Fondo per il culto il pagamento degli obblighi più elementari della funzione parrocchiale. Per questi motivi io prego la Camera di non accettare l'emendamento dell'onorevole Chimirri, qualora egli non si decidesse, come io spero a ritirarlo (*Bene!*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Qui c'è un equivoco ed è bene chiarirlo.

L'articolo 15 introdusse nel regolamento una restrizione, che la Camera avea respinta nel 1899.

È qui presente il relatore di quella legge che potrà suffragare le mie affermazioni.

Nel 1899 si discusse a lungo se le spese di culto debbano detrarsi o no nella liquidazione delle congrue. Il Governo, ritenendo che le spese di culto sono un onere annesso al beneficio, propendeva per l'opinione che dovessero dedursi come ogni altro.

Poniamo che la rendita di una parrocchia al lordo delle spese di culto ascenda a lire 1050 e che le dette spese ammontino a lire 150, in tal caso la detraibilità delle spese di culto diventa una quistione capitale; giacchè se si ammette la detrazione, la congrua di lire 1050 decurtata di dette spese ha dritto al supplemento e all'aumento del 15 per cento, avrà cioè le 1000 lire e più 150.

Se invece si ammette, come prescrive l'articolo 15 del regolamento, che le spese per il servizio del culto e per il servizio della Chiesa non sono deducibili alla parrocchia sopramenzionata non sarà dovuto nè il supplemento di congrua, nè il corrispettivo che per dette spese, accorda l'articolo 2 della legge del 1899.

Per evitare le controversie, di cui si preoccupa l'onorevole relatore, si dica pure, se si vuole, che le spese deducibili sieno calcolate nella misura costante del 15 per cento.

In tal modo l'onere del Fondo per il culto non diventa un'incognita, si esclude il pericolo di liquidazioni arbitrarie o eccessive, senza allontanarsi da' criteri di equità, a cui s'informa la legge del 1899.

Ecco il significato e la portata degli emendamenti che io propongo al primo e secondo articolo, che sono in aperta contradizione con gli articoli 1 e 2 della legge del 1899.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Ma no, che non lo dice la legge.

CHIMIRRI. Onorevole ministro, consulti le

discussioni parlamentari di marzo 1899 e ne sarà convinto.

La Commissione, della quale fu relatore l'onorevole Filì-Astolfone, può farne fede.

FILI'-ASTOLFONE. Domando di parlare.

CHIMIRRI. La Commissione proponeva un inciso, nel quale era detto che non fossero deducibili le spese diculto. Io mi opposi vigorosamente e la Commissione modificò l'articolo, eliminando quella aggiunta, che fu argomento di lungo e vivace dibattito: rimase così affermata la deducibilità delle spèse di culto.

Abbiate il coraggio di dire che in questo punto la legge del 1899 si debba modificare, ma non date ad intendere che quanto oggi proponete sia un beneficio pei parroci e la puntuale esplicazione de' criteri invalsi nella compilazione della legge del 1899.

Se mi dimostrerete che su ciò sono d'accordo la legge e il regolamento io desisterò dalla mia proposta; ma voi non avete la coscienza che questo accordo vi sia e il richiamo del regolamento e della legge ha il fine riposto di sanare di straforo questa discordanza, sacrificando la legge al regolamento.

Gli atti parlamentari attestano in che modo si è svolta la discussione e la votazione dell'articolo 2 della legge del 1899.

La legge fondamentale del 1892 accordava il supplemento alle congrue, che liquidate a netto degli oneri e delle imposte non raggiungessero le 900 lire.

Nacque disputa se le spese di culto dovessero annoverarsi fra gli oneri da dedurre e le sentenze dei tribunali opinarono concordemente per la deducibilità.

Il progetto dell'onorevole Bonacci presentato nel 1899 confermava l'interpretazione, che la giurisprudenza avea dato alla legge del 1882. La Commissione fece un timido tentativo per allontanarsi dal pensiero del ministro proponente, e dall'interpretazione giudiziale; la Camera la obbligò a battere in ritirata, ed oggi si cerca per vie coperte far trionfare il tentativo che allora non fu potuto tradurre ad effetto.

Per queste ragioni sostanziali e non di mera forma io devo insistere nelle mie proposte per la coerenza del Parlamento e la dignità del Governo, che avendo promesso ai parroci poveri un minimo di congrua liquidata al netto di ogni onere, non può oggi assottigliare le sue promesse negando la deducibilità delle spese di culto agli effetti della liquidazione, con che si viene a negare il supplemento a molti parroci, che vi avrebbero diritto se la legge del 1899 veniss applicata con quella larghezza di criteri, a cui venne provvidamente informata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Io devo insistere nel concetto che la legge del 1899 ha escluso dagli oneri deducibili, nella liquidazione delle congrue le spese di culto; e che il regolamento avendo ripetuto la stessa esclusione non ha atto che uniformarsi a quanto la legge stabiliva.

L'onorevole Chimirri ha invocato, a suffragio della tesi opposta, la discussione avvenuta in questa Assemblea, nell'occasione della discussione della legge del 1899. Ma quella discussione (me lo perdoni l'onorevole Chimirri) insorge contro il suo assunto. Essa è la dimostrazione più chiara e lampante che con la legge del 1899 si vollero escluse le spese di culto dalla liquidazione delle congrue e che si concesse ai parroci un 15 per cento sull'ammontare delle congrue, proprio per escluderlo!

Difatti nella tornata del 20 marzo 1899, discutendosi questa legge, l'onorevole Chimirri insieme agli onorevoli De Cesare, Berio e Molmenti proponevano il seguente articolo, all'intento precisamente di far comprendere, nella liquidazione delle congrue, le spese di culti: « L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta, della tassa di passaggio, di usufrutto di manomorta, di ricchezza mobile, oltrechè dai pesi patrimoniali e dagli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, *e dalle spese per l'esercizio del culto* ».

Ma la Commissione nominata per difendere la legge, relatore l'onorevole Filì-Astolfone, che son lieto di vedere qui presente, non accettò il concetto della deduzione delle spese di culto, e s'indusse soltanto a fare una piccola concessione, precisamente per togliere di mezzo le questioni, a dare un compenso una volta tanto, fisso, invariabile, per tutte le congrue, un aumento del 15 per cento sull'ammontare delle lire 900, alle quali si faceva allora salire la congrua, beninteso però quando non vi fossero altri enti che fossero obbligati a sostenere le spese di culto.

Come si può adunque invocare la discussione della legge del 1899 a suffragio di una tesi che fu invece esclusa, respinta, nel corso di quella discussione? Quel 15 per cento che fu concesso dalla Commissione, e rimase nella legge, non era destinato forse a tacitare i parroci da ogni loro pretesa intorno alle spese di culto?

Io non ritornerò nè sui termini dell'articolo 2 della legge del 1899, nè su quelli del regolamento annesso a quella legge, e perfettamente ad essa conforme, per dimostrare che l'assegno dei parroci deve essere liquidato con detrazione di oneri patrimoniali, ma giamma

delle spese di culto. Mi riferisco a questo riguardo a quanto ho già dianzi largamente esposto.

Ma non posso rinunciare alla compiacenza di dimostrare alla Camera che nella discussione del 1899 chi ammise l'esclusione delle spese di culto dalla liquidazione delle congrue, fu implicitamente lo stesso onorevole Chimirri, furono i suoi colleghi firmatari del suo ordine del giorno.

Di fatti, dopo aver proposto la detrazione delle spese di culto dalle liquidazioni, prese atto della concessione fatta dalla Commissione di dare, in luogo e stato della chiesta detrazione delle spese di culto, un 15 per cento sulle lire 900, alle quali allora si faceva salire la congrua, e solo chiese che quel 15 per cento si dicesse, in previsione dell'aumento della congrua a lire 1,000, che era concesso « *sull'intero ammontare della congrua* ». Mi permetta anzi la Camera che io qui riferisca le precise parole dell'onorevole Chimirri, onde non mi accada di essere tacciato di inesattezza:

« Ringrazio la Commissione di avere accettato nella redazione del nuovo testo di questo articolo il concetto dell'emendamento da me proposto. Rispetto alle spese di culto la soluzione mi sembra equa se non completa; e se in parecchi casi la somma fissa accordata sarà inferiore all'effettivo ammontare delle spese, codesto inconveniente è compensato dal vantaggio che si toglie di mezzo ogni disputa e si rende più facile la liquidazione definitiva da me invocata ».

« Soltanto prego il ministro e la Commisione ecc. ». E qui chiedeva la rettifica della somma di lire 900 in quella dell'intero ammontare della congrua nello stabilire l'assegnata *percentuale per le spese di culto.*

Dunque non può esservi dubbio che le spese di culto per la legge del 1899 non furono contemplate nelle liquidazioni delle congrue che sotto la forma di una percentuale invariabile del 15 per cento assegnata ai parroci, e nelle limitate circostanze contemplate dall' articolo 2 di quella legge: così com'è fuor di dubbio, appunto perciò, che il regolamento per l'esecuzione della legge è perfettamente conforme allo spirito ed alla lettera di essa.

Non mi resta che di pregare vivamente la Camera di votare l'articolo 1° del progetto di legge così come io l'ho formulato e come la Commissione l'ha accettato.

Ora specialmente è necessario che lo voti tal quale, respingendo la proposta di soppressione della citazione del regolamento, formulata dall'onorevole Chimirri. Dopo la discussione avvenuta, quella soppressione non potrebbe che creare pericolosi equivoci, ed essere fonte di contese, che io tendo appunto ad evitare.

E così procediamo oltre nell' approvazione di una legge invocata da tutte le parti della Camera, e in particolare da coloro che, come l'onorevole Alessio, vorrebbero che lo Stato desse organizzazione più conforme ai nuovi tempi e alle necessità dello Stato, al clero e al patrimonio ecclesiastico. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Menafoglio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MENAFOGLIO. Mi onoro di presentare alla Camera una relazione di petizioni, sulle quali la Giunta è pronta a riferire.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alle congrue parrocchiali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Filì-Astolfone.

FILI'-ASTOLFONE. Sono stato chiamato in causa dall'onorevole De Cesare l'altro giorno e dall'onorevole Chimirri oggi, solo per essere stato il relatore della legge del 1899.

Io ricorderò soltanto alla Camera che l'articolo che proponeva allora la Commissione era concepito così: « L'aumento della congrua di lire 900 con deduzione dall'imposta dei pesi patrimoniali, dagli oneri ed escluse però le spese per esercizio del culto e pel servizio delle chiese » ecc. Contro questo inciso dell'articolo sorse allora vivace opposizione nella Camera, e per venire ad un componimento e far passare la legge fu concordato l'emendamento fra ministro e Commissione per cui fu ammesso il 15 % per le spese del culto. Dunque dopo una discussione così larga ed unicamente per venire ad un accordo fra quelli che volevano interamente comprendere le spese di culto deducibili, e coloro che si contentavano di uno stralcio, abbiamo accettato quest'ultima parte la quale, come il ministro ha osservato, leggendo il risultato della discussione, venne anche accolta dall'onorevole Chimirri come una misura equitativa e ne ringraziava la Commissione e nell'applicazione ci siamo ispirati all'equità.

Ma da che cosa dipendono le angustie in cui versa il Fondo del culto? L'ho detto tante volte alla Camera; dalle continue detrazioni che sono state fatte dal tesoro, e che quindi hanno portato via ogni margine donde tutte le difficoltà nella esecuzione della legge.

Ma purtroppo molti dei colleghi che sono tanto teneri per i parroci non sono altrettant

curanti per gli interessi dei comuni, ed è notevole che portando a lire mille le congrue i comuni avranno lire trecentomila di meno all'anno.

È bene notare che la giurisprudenza non è pacifica sulla deducibilità ma tende piuttosto alla interpretazione data dal Consiglio d'amministrazione nella liquidazione delle congrue. Ora noi ci troviamo in questa condizione che non potendo imporre al Fondo pel culto oneri maggiori, bisogna contemperare le concessioni alla disponibilità che abbiamo.

DE CESARE. Ecco un'interpretazione restrittiva. Lo dissi l'altro giorno.

FILI'-ASTOLFONE. Domandate. perchè fare questa legge? Perchè per riparare alle deficienze non vi era altro modo che di limitare le deducibilità.

DE CESARE. Santa confessione!

FILI'-ASTOLFONE. L'ho detto mille volte, e non occorre disaimularlo il tesoro assorbe, ed il Fondo culto, i parroci, e più i comuni ne risentono le dannose conseguenze.

Fatte queste dichiarazioni solo perchè sono stato chiamato in causa, non ho altro da dire perchè non debbo usurpare nè l'ufficio nè l'autorità del relatore. I resoconti stampati del resto, confermano ciò che ho detto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. La Camera è libera di deliberare come meglio crede, ma non può disconoscere i precedenti legislativi della questione sulle spese di culto, la quale ha un doppio aspetto ed esplica una duplice influenza sulla determinazione delle congrue minime.

Se le spese di culto sono un onere inerente al beneficio non possono mettersi a carico della congrua ch'è un assegno alimentare per il decoroso mantenimento del parroco; perciò, in mancanza di fabbricerie o di altri enti che le forniscono, vi supplisce il Fondo per il culto nella misura indicata dall'articolo 2 della legge del 1899. Fissata così la natura di queste spese, ne scende a fil di logica la loro deducibilità nella liquidazione della congrua, che deve stabilirsi al netto d'ogni peso. Ecco, perchè, in ossequio della logica, nella legge del 1899, il Governo aveva proposto in questi termini l'articolo 2: « L'aumento delle congrue a lire 900 si farà con deduzione delle imposte, dei pesi patrimoniali e degli oneri ». La proposta del Governo si fermava qui, comprendendo fra gli oneri da dedurre anche le spese di culto.

La Commissione parlamentare fu di altro avviso, e per tagliar corto con la giurisprudenza favorevole a quella interpretazione, propose alla Camera di sanzionare essa l'ingiustizia che non si era riuscita a strappare ai magistrati e modificò così il testo del progetto ministeriale: « L'aumento delle congrue a lire 900 si farà con deduzione delle imposte, dei pesi patrimoniali e degli oneri, *escluse però le spese per l'esercizio del culto* ». Essa proponeva quindi che nella liquidazione delle congrue non dovessero detrarsi le spese di culto.

Questo inciso fu vivamente combattuto e la Commissione lo ritirò, sicchè il capoverso dell'articolo 1° fu votato come era stato proposto dal Governo.

Ciò posto è evidente che la legge del 1899 ammette la deducibilità delle spese di culto. Senonchè l'inciso respinto dalla Camera fu introdotto dall'amministrazione nell'articolo 15 del regolamento.

PRESIDENTE. Veniamo al fatto personale.

CHIMIRRI. Sono nel fatto personale, essendomi state attribuite opinioni diverse da quelle da me espresse.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Non c'è pericolo: non le furono attribuite opinioni diverse.

CHIMIRRI. Io dissi e provai con gli atti parlamentari alla mano che la legge del 1899 ammette la deduzione delle spese di culto agli effetti della liquidazione delle congrue ed è questo il primo e più importante aspetto della questione. L'obbligo dell'amministrazione di aggiungere alle congrue liquidate un aumento nella misura del 15 a titolo di spese di culto, se altri enti non vi provvedono, è il secondo aspetto della questione. L'articolo 15 del regolamento implica perciò una flagrante contradizione, perchè nega la deducibilità e riconosce l'obbligo di pagare le spese di culto nella misura del 15 per cento.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Questo dice il regolamento.

CHIMIRRI. No, il regolamento comincia col dire che non si deve tenerne conto nella liquidazione; ed in ciò è contrario alla legge. La Camera faccia quello che crede, ma sappia che le cose stanno come io le ho esposte.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

La Camera ha udito che l'onorevole Chimirri ed altri hanno proposto un emendamento all'articolo 1, emendamento che il Governo e la Commissione non accettano. Do lettura dell'emendamento: «La congrua ai parroci del Regno sarà portata, con effetto dal primo luglio 1904, alla somma di lire 1000, con le norme stabilite dalla legge 4 giugno 1899, n. 191 ».

Pongo a partito questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 1 della Commissione e del Governo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua dovuto in base a leggi anteriori, le spese per l'esercizio del culto e ufficiatura delle chiese non sono deducibili nemmeno per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Potrà essere concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso nei casi e nella misura previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191; salvi gli effetti delle leggi civili in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo.

REBAUDENGO. Ho chiesto di parlare per fare una semplice dichiarazione. Prevedendo che l'emendamento proposto dall'onorevole Chimirri su questo articolo, al quale mi ritenni onorato di apporre la mia firma del pari che a quello proposto sull'articolo 1°, verrà come il precedente respinto, così chieggo alla Camera la facoltà di spiegare brevissimamente il voto favorevole, che ciò nonostante darò a questo disegno di legge.

A ciò sono mosso da due ordini di considerazioni.

Come risulta in modo evidente dalla lucida relazione della Commissione, trattasi di un disegno di carattere eminentemente politico, ed io non posso a meno di votare una proposta di natura politica presentata da un Ministero, in cui ho piena fiducia.

Inoltre con questo disegno di legge si viene finalmente ad elevare alla cifra di 1000 lire la congrua parrocchiale, dandosi così esecuzione ad una promessa da lungo tempo e le tante volte fatta dal nostro legislatore, ed io non mi sento di assumere la responsabilità di ritardare, sia pure per poco, l'approvazione di un siffatto provvedimento, che a mio sommesso parere, è reclamato da ragioni imperiose di giustizia, di decoro e di pubblica convenienza.

Non posso per altro non deplorare che in questo disegno di legge alla disposizione buona contenuta nell'articolo 1 si siano aggiunte altre disposizioni, le quali, sebbene sieno state ispirate dalle migliori intenzioni, dall'intendimento cioè (come è spiegato nella relazione) di evitare, nell'interesse stesso dei parroci, litigi che a norma delle vigenti leggi potrebbero poi risolversi in loro danno, per altro hanno prodotto su parecchi di noi, e forse anche di più fuori di qui, l'impressione che con esse invece si tenda a peggiorare l'attuale stato giuridico di cose a riguardo di coloro appunto, che con questo disegno di legge si ha in mira di favorire.

E particolarmente deploro la disposizione contenuta nell'articolo 4... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Di questo parlerà all'articolo 4.

REBAUDENGO. Come dissi, intendo fare una semplice dichiarazione di voto sul complesso della legge: prego l'onorevole presidente di lasciarmi continuare.

Deploro adunque la disposizione dell'articolo 4 e voterò contro di essa, venendo per suo effetto definitivamente soppressi oneri di culto costituiti nel passato da uomini pii per i bisogni religiosi delle popolazioni.

Parlando francamente, se questo disegno non si presentasse (mi si perdoni il termine inquinato dalle disposizioni, da me testè lamentate, lo voterei con entusiasmo: lo voterei con minore rincrescimento, di minore mala voglia se la Camera facesse buon viso agli emendamenti dell'onorevole Chimirri; ma in ogni caso gli darò voto favorevole, tenendo conto della parte buona, che contiene, e facendo l'augurio che si avveri presto la speranza, espressa nella chiara e dotta relazione dell'onorevole Maurigi, che non sia questo l'ultimo provvedimento, che il Parlamento italiano sancirà vantaggio di una modesta quanto, a mio giudizio, molto benemerita classe di cittadini, vantaggio cioè dei parroci meno dotati, così degni dell'amoroso e illuminato appoggio dello Stato.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Questo articolo 2 stabilisce che nella liquidazione dei supplementi di congrue dovute in base a leggi anteriori a quella del primo luglio 18[illegible] le spese per l'esercizio del culto non sieno deducibili. Ma poi vi si soggiunge, che potrà essere concesso per detto periodo di tempo l'annuo compenso che è assicurato a tenore dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, colle modalità e nelle condizioni ivi segnate.

Ora io, come già dissi accogliendo la proposta fatta dall'onorevole Chimirri nell'ultima seduta, che cioè anche per le liquidazioni delle congrue antecedenti al 1899, venisse assegnato il compenso del 15 per cento ai parroci, asserisco che invece che potestativa diventi obbligatoria la disposizione, del secondo comma dell'articolo.

Così, invece che *potrà*, si dirà: *sarà* concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso

nei casi e nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 111, salvi gli effetti delle leggi civili in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Rimanga dunque ben fermo che con questa concessione non viene ammesso nessun obbligo di detrazione nella liquidazione delle congrue, delle spese di culto; e che rimangono fermi gli effetti della legge civile intorno alle prescrizioni rispetto a pretesa eccedente la sola somma dovuta per congrua. I parroci che sono incorsi nella prescrizione, non possono in alcun modo avere alcun diritto dipendente dalla nuova dizione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. La Commissione accetta volentieri l'emendamento e profitta di questa occasione per augurarsi che quest' altra concessione renderà meno amaro il suo voto ministeriale all'onorevole Rebaudengo. Creda pure l'onorevole Rebaudengo che tutte le disposizioni di questa legge non hanno altro in mira che di rendere possibili quei miglioramenti successivi che senza le disposizioni dell'articolo 2, 3 e 4 di questa legge non solo non sarebbero mai possibili, ma non sarebbe nemmeno possibile una esecuzione seria e reale di quello che si vota con l'articolo 1.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri aveva presentato questo emendamento all'articolo 2:

Art. 2.

Per le spese del culto e pel servizio della chiesa che siano dovute per il periodo anteriore al 1° luglio 1899, sarà accordato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Chimirri, De Cesare, Materi, Gaetani di Laurenzana, De Amicis, Santini, Mezzanotte, Visocchi, Cavagnari, E. Daneo, Rebaudengo.

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI. A parer mio questa legge va esaminata e discussa con criteri di giustizia e non già con preconcetti politici. Senza dubbio l'emendamento dell'onorevole ministro migliora il testo ma non toglie gli inconvenienti da me lamentati, e non è una concessione.

L'articolo 2 del testo che discutiamo peggiorava l'articolo 15 del regolamento, giacchè rendeva facoltativo il pagamento del 15 per cento, che il regolamento dichiarava obbligatorio.

L'articolo 15 suona così: « le spese per l'esercizio del culto e per l'esercizio delle chiese non sono deducibili, ma al parroco è dovuto l'aumento nei casi indicati nell'articolo 2 della legge ».

La concessione del ministro non è altro che il ritorno puro e semplice al disposto del regolamento. Per me la questione sostanziale è quella della deducibilità delle spese di culto. La Camera l'ha decisa implicitamente votando l'articolo 1, e sarebbe ingenuità la mia sperare che a pochi minuti di distanza muti parere.

PRESIDENTE. Dunque, ritira il suo emendamento?

CHIMIRRI. No, non lo ritiro, perchè ne resti memoria negli atti, e per richiamare su di esso l'attenzione e l'esame dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'emendamento dell'onorevole Chimirri che leggo:

Art. 2.

Per le spese del culto e pel servizio della chiesa che siano dovute per il periodo anteriore al 1° luglio 1899, rarà accordato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Chimirri, De Cesare, Materi, Gaetani di Laurenzana, De Amicis Santini, Mezzanotte, Visocchi, Cavagnari, E. Daneo, Rebaudengo.

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Lo pongo a partito. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Ora pongo a partito l'articolo due del progetto ministeriale, con la modificazione proposta dal ministro ed accettata dalla Commissione, consistente nel sostituire alle prime parole del secondo capoverso « potrà esser concesso » le parole « sarà concesso ». Leggo l'articolo due così modificato.

Art. 2.

Agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua dovuto in base a leggi anteriori, le spese per l'esercizio del culto e ufficiatura delle chiese non sono deducibili nemmeno per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Sarà concesso per detto periodo di tempo un annuo compenso nei casi e nella misura previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191; salvi gli effetti delle leggi civili in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le disposizioni della legge 7 luglio 1866 n.3036, 30 giugno 1892, n. 317, e 4 giugno 1899, n. 191, sono applicabili tanto per i supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i parroci del Regno, compresi quelli di chiese già annesse a case religiose abolite per effetto di qualsiasi legge o decreto.

Sarà in facoltà della amministrazione del Fondo per il culto di concedere alle dette parrocchie un sussidio in casi eccezionali e da essa valutabili.

Per le parrocchie della città di Roma rimane invariato il disposto della legge 19 giugno 1873, n. 1402».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci.

GUERCI. Io voto contro, lo dissi già; non modifico la mia opinione, e spero che vi siano molti che, nel voto segreto, seguendo le ispirazioni del loro cuore, si accostino a me. Non nascondo che ho gli stessi desideri dell'onorevole Chimirri, che se anche la Camera approvasse questo disegno, così come è, spero che il Senato lo respinga. Lasciare la facoltà all'amministrazione del Fondo culto di concedere il sussidio, in casi eccezionali mi pare pericoloso. Io potrei citare diversi esempi che, tanto con l'aria liberale quanto con l'aria contraria, si sono verificati casi per cui si commisero ingiustizie e parzialità, senza esempio.

È per questa assoluta verità che vorrei che la Camera, levasse questo comma 4°.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi duole di non potere accogliere l'invito dell'onorevole Guerci. Vero è che non mi è stato rivolto in un modo troppo seducente, perchè, qualunque sia la dichiarazione che io avrei fatta, egli ha già detto di votare contro la legge.

GUERCI. Speriamo nel Senato. (*Si ride*).

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Non volendo che il Fondo per il culto si aggravi in qualunque maniera di oneri non dovuti, contrari allo spirito delle leggi eversive, si è stabilita una parità di trattamento rispetto a tutti i parroci, compresi quelli di Chiese già annesse a case religiose abolite; ma non si è voluto rinunciare alla facoltà di dare qualche sussidio in casi eccezionalissimi. Che abusi possano avvenire nell'uso di questa facoltà lo comprendo, ma unicamente perchè si tratta di amministrazione tenuta da uomini, sicchè potrebbero avvenire, anche se ci fosse un'amministrazione Guerci.

GUERCI. È appunto quello che io diceva...

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Ma non parmi che per una pallida possibilità di abusi si debba privare il Fondo del culto della facoltà di poter in casi specialissimi dare qualche aiuto alle parrocchie delle quali parla l'articolo.

Io prego quindi la Camera, se l'onorevole Guerci insiste nel chiedere che si ponga ai voti la soppressione di questo comma, a volerlo mantenere.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MAURIGI, *relatore*. La Commissione prega vivamente l'onorevole Guerci di non insistere nella sua proposta. La Commissione è stata unanime a sostenere una vivissima lotta in senso quasi ghibellino. Ma ora si andrebbe al di là, onorevole Guerci; la soppressione di questo articolo verrebbe a dare ragione agli avversari della legge, perchè bisogna lasciare una certa latitudine. Vi sono esigenze di culto, a cui non si è sicuro di avere provveduto in ogni caso con le norme assolute che abbiamo stabilite; quindi pregherei l'onorevole Guerci di non insistere.

GUERCI. L'onorevole relatore ha detto una ragione tutta a mia favore, e cioè che, se si vota contro, si dà ragione agli avversari di questa legge; si ricordi l'onorevole relatore che fra questi ci sono io. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 3 come è proposto dal Governo d'accordo colla Commissione.

Art. 3.

Le disposizioni della legge 7 luglio 1866, n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317, e 4 giugno 1899 n. 191, sono applicabili tanto per i supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i parroci del Regno, compresi quelli di chiese già annesse a case religiose abolite per effetto di qualsiasi legge o decreto.

Sarà in facoltà della amministrazione del Fondo per il culto di concedere alle dette parrocchie un sussidio in casi eccezionali e da essa valutabili.

Per le parrocchie della città di Roma rimane invariato il disposto della legge 19 giugno 1873 n. 1402.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della egge 7 luglio 1886, n. 3036 e di tutte le leggi e decreti legislativi precedenti, la detta Amministrazione non è tenuta all'adempimento specifico di alcun onere religioso e peso di culto di qual-

siasi specie che derivi da enti e fondazioni soppresse.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole De Cesare.

DE CESARE. Non per proporre emendamenti, del cui risultato non mi faccio illusione, ma per rivolgere all'onorevole ministro ed alla Commissione una raccomandazione inspirata a sensi di una maggior equità, riguardo ad alcune parrocchie delle soppresse corporazioni religiose, ho domandata la parola.

Io già dissi nella seduta di ieri l'altro come queste parrocchie, che appartennero a case religiose soppresse si trovino in condizione molto diversa dalle parrocchie del clero secolare. L'onorevole Chimirri vi aggiunse altre considerazioni. Ora, in conseguenza di quello che dicemmo ier l'altro, e che io ripeto oggi, e confortato anche da ciò, che mi ha detto testè l'onorevole relatore, vorrei chiedere a lui ed all'onorevole ministro delle assicurazioni almeno circa quelle parrocchie, che potrei chiamare monumentali, perchè appartenute ai conventi più illustri.

Ricorderò, ad esempio, Montecassino, Cava dei Tirreni, San Pietro di Perugia, Grottaferrata, e parecchie altre in ogni regione d'Italia. La storia loro è tanta parte della storia civile e religiosa del nostro paese, è tanta parte della storia della coltura del mondo moderno. Ora, voler considerare quelle parrocchie alla pari di quelle piccole e grame cure di campagna, per quanto concerne le spese di culto, sarebbe una vera e grande ingiustizia.

Se gli umori della Camera non fossero diversi, potrei presentare un emendamento, inteso a togliere le parole dell'ultimo alinea dell'articolo 4, dove dice: « di alcun onere o peso di culto *di qualsiasi specie* ».

Se il ministro consentisse a togliere quelle parole, farebbe certamente opera, non solo a me grata, ma certo molto giusta. Ma, se il ministro non consente a toglierle, anche perchè sono addirittura brutali, non facendo neppure un' eccezione per le parrocchie di più riconosciuta importanza storica, io mi auguro almeno che egli voglia darmi delle assicurazioni in proposito, e soprattutto voglia affidare quanti ci ispiriamo ai nobili ricordi di quelle chiese, che il Fondo pel culto vorrà fare ad esse delle speciali concessioni, le quali valgano ad attenuare le conseguenze di una confusione, ch'è deplorabile sotto ogni rapporto, perchè sancisce, ripeto, la più ingiustificabile delle ingiustizie. (*Bene! — Approvazioni*).

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, le do facoltà di parlare; ma la prego di non seguire il cattivo esempio dell'onorevole De Cesare rientrando nell'articolo 3!

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei dare le assicurazioni, che mi sono richieste dall'onorevole De Cesare, perchè egli ha invocato le nostre glorie artistiche, le nostre chiese monumentali e tutto ciò che è arte, ed è ricordo della patria, parla sempre con irresistibile fascino anche all'animo mio. Ma l'articolo quarto si riferisce agli oneri religiosi e ai pesi di culto, per i quali il Fondo del culto s'intende esonerato da ogni obbligo. Ora in questo senso mantengo l'articolo e prego sia votato.

DE CESARE. Dunque nessuna differenza!

MAURIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. All'onorevole De Cesare credo di aver risposto, quasi per un presentimento, colle brevi parole, che rivolsi all'onorevole Guerci, respingendo la soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

Questo secondo comma che è stato approvato dalla Camera, dà un margine nei casi, in cui gravi considerazioni d'arte, di storia e di decoro nazionale in faccia al mondo civile, verso cui l'Italia ha obbligo di tenere alte le sue tradizioni gloriose e permetterà al ministro dei culti di potere provvedere. Quindi, associandomi al suo pensiero, quantunque si sia fuori dell'articolo 4 e occorra ritornare all'articolo 3, credo di esprimere non solo il pensiero della Commissione, ma anche quello del Governo dicendo che, quando si avranno casi, in cui si tratti di un grande interesse artistico od anche del rispetto di una gloriosa tradizione storica, il Fondo pel culto, che ora abbiamo messo in condizione di potere in qualche maniera provvedere, e che più tardi lo potrà fare più largamente, farà, come ho detto nella mia relazione, il dover suo verso l'arte, verso le grandi tradizioni, e provvederà convenientemente.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli effetti della presente legge non si estendono alle sentenze passate in autorità di cosa giudicata e alle convenzioni regolarmente stipulate e approvate prima della promulgazione della legge stessa.

CAVAGNARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Vorrei pregare l' onorevole ministro a tener conto della rinunzia a parlare, che ho fatto sull'articolo 1, per usarmi la benevolenza di ascoltarmi in quanto sto per dire sul

l'articolo 5. Dice l'articolo 5 che gli effetti della presente legge non si estendono alle sentenze passate in giudicato. Questo si comprende, e forse, anche se non lo si fosse detto, sarebbe stato lo stesso.

Ma affinchè questa legge non desti attriti, vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di vedere se non sarebbe anche il caso non solo di contemplare le sentenze passate in cosa giudicata, ma di estendere la disposizione anche ai giudizi in corso, in forza di quel contratto giudiziale, che interviene fra le parti. In questi casi infatti il Governo ed i parroci interessati hanno affidata la loro sorte al giudizio del magistrato. (*Interruzioni — Commenti*).

MAURIGI, *relatore*. Ma è impossibile!

CAVAGNARI. Come no? Non è intervenuto forse un contratto giudiziale fra i litiganti? (*Interruzioni*).

Voci. Ma c'è nella legge!

CAVAGNARI. Se ci fosse, non avrei fatta la questione; io non faccio mai ragionamenti cervellotici. Onorevole ministro, ho qui un telegramma di numerosi parroci, che pregano perchè si voglia sodisfare a questa loro aspirazione. (*Commenti*). Non so perchè si siano rivolti a me... (*Eh! eh!*) Troppa bontà! Io, invece, di questi telegrammi non ne ricevo mai. Questi parroci chiedono che almeno sia rispettata la condizione di coloro, che hanno adìto i tribunali per far valere le loro ragioni prima delle legge in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, desidera parlare?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia* Io comprendo il pio desiderio di questi parroci che si sono rivolti all'onorevole Cavagnari perchè se ne rendesse interprete presso la Camera; ma non è ingiurioso il sospetto che se si accettasse la proposta dell'onorevole Cavagnari, nell'intervallo fra la nostra discussione e quella del Senato, tutti i parroci inizierebbero la loro brava causa, (*Si ride*) e renderebbero nulli gli effetti della legge presente. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo a partito l'articolo 6.

(*È approvato*).

E così rimane approvato tutto il testo della legge che sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge intorno alla condanna condizionale.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge intorno alla condanna condizionale. Domando alla Camera se essendo assente il relatore di questa legge, la discussione debba riprendersi subito ora ovvero se si debba rimetterla ad altra seduta.

Voci. Ora! ora!

PRESIDENTE. Bisognerebbe però, per continuare, che qualcuno dei membri della Commissione funzionasse da relatore.

Voci. C'è Massimini!

PRESIDENTE. Onorevole Massimini, si presta ella a fungere da relatore?

MASSIMINI, *della Commissione*. Se la Camera vuole, per quanto le mie modeste forze lo consentano, cederò al suo invito. Soltanto faccio osservare che non si trovano pronti nè gli stampati, nè gli emendamenti, che ho cercato proprio in questo momento.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole presidente, è stato telegrafato all'onorevole Grippo relatore della legge che per oggi almeno poteva rimanere assente da Roma, perchè certo non si sarebbe continuata la discussione della legge sulla condanna condizionale.

Per ragioni quindi di delicatezza prego di differire la discussione di questa legge a domani. (*Benissimo*)!

PRESIDENTE. Allora vista l'assenza dell'onorevole relatore e considerato pure che per il momento nemmeno sono pronti gli stampati necessari, il seguito della discussione sulla legge per la condanna condizionale è rimandato alla seduta antimeridiana di domani. (*Bene! Bravo!*)

La seduta termina alle ore 11.10.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI.
Direttore dell'Ufficio di Revisione e di Stenografia.

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.